



PROGRAMMA
LAVORO
soleterre

Lavoro è Cura

La guarigione ha tanti volti

Con il contributo di:



Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA



FONDAZIONE
CANALI
ONLUS

Lavoro: strade percorribili, vincoli e opportunità

L'incontro con il lavoro è un fatto esistenziale molto importante

Può diventare un momento molto complesso, che modifica la nostra percezione e il nostro stare nel mondo



Il lavoro è...

l'ambito privilegiato nel quale esprimere le nostre capacità e potenzialità

in cui intessiamo ed intratteniamo relazioni sociali

in cui inventiamo e sperimentiamo nuove forme di adattamento e nuovi comportamenti

Quali sono le possibilità offerte ad un paziente o ex paziente oncologico?

La certificazione di invalidità

L'accertamento delle minorazioni civili

Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto l'invalidità.

L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione.

Se la persona è maggiorenne l'invalidità civile viene definita in percentuale.

La domanda di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all'INPS territorialmente competente.

Bisogna rivolgersi al medico curante (o ad un medico autorizzato come certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo che va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato insieme al certificato introduttivo firmato in originale e che il Cittadino esibisce al momento della visita.

La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti. Il certificato ha validità **90 giorni** ([messaggio INPS 28110/2010](#)): se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

La certificazione di invalidità

2. La presentazione della domanda all'INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.

Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero.

Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.

La ricevuta e la convocazione a visita

La certificazione di invalidità

L'aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter.

Non è possibile presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l'accertamento tecnico preventivo.

Visite di revisione e certificati “a scadenza”

I verbali di invalidità o di handicap possono prevedere una scadenza e quindi una successiva revisione. .

L'articolo 25 della legge 114/2014 ha definitivamente chiarito che, in questi casi, **spetta all'INPS convocare il cittadino per la nuova valutazione.**

Il cittadino deve solo attendere la convocazione e presentarsi a visita nella data indicata dall'INPS, salvo non abbia motivate giustificazioni che vanno comunicate tempestivamente. Nell'attesa della prevista rivedibilità e della formalizzazione dell'esito della visita si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis).

Invalidi civili: l'assegno mensile di assistenza (invalidi parziali)

il [Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509](#) (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%, grazie alla quale se ne ha diritto

Condizioni:

età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino

extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;

disporre di un reddito annuo personale non superiore a **Euro 4.906,72**;

non svolgere attività lavorativa.

L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

Importo 2019: Euro 285.66 per 13 mensilità.

Entro il **31 marzo** di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare a INPS una [dichiarazione di responsabilità](#) relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla [Legge 11 febbraio 1980, n. 18](#), è a favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2019: Euro **517,84** per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età. Entro il **31 marzo** di ogni anno i

titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all'INPS una [dichiarazione periodica](#) relativa alla sussistenza dei requisiti di legge

Il lavoro: la norma e le agevolazioni

La legge 68/99 *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

E' rivolta alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento
alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)
alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi [27 maggio 1970, n. 382](#), e successive modificazioni, e [26 maggio 1970, n. 381](#), e successive modificazioni;

Le aziende soggette all'obbligo

I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere personale con invalidità:

Da 15 a 35 dipendenti computabili devono assumere 1 persona invalida civile

Da 36 a 50 dipendenti 2 persone invalide civili

Oltre 50 dipendenti il 7% delle persone conteggiabili

Le agevolazioni lavorative

I permessi lavorativi: la retribuibilità

I permessi lavorativi sono retribuibili. La [Legge 8 marzo 2000, n. 53](#) ha chiarito che quei permessi sono anche coperti da contribuzione figurativa, cioè dai versamenti utili per il raggiungimento del diritto alla pensione.

I permessi per i Lavoratori con handicap

I lavoratori disabili, in possesso del [certificato di handicap](#) con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: **un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile**. Il disabile deve essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità ([articolo 3](#), comma 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.

Le agevolazioni lavorative

La scelta della sede

I commi 5 e 6 dell'articolo [33](#) della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile.

Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.

Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità.

Anche per questo beneficio, come per i permessi, non è richiesta la convivenza.

Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Il rifiuto al trasferimento

I commi 5 e 6 dell'articolo [33](#) della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.

Il prepensionamento

La pensione anticipata di vecchiaia

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all'80%, di anticipare l'età pensionabile (pensione di vecchiaia) a **55 anni** per le donne e a **60 per gli uomini**.

Contributi figurativi per il prepensionamento

La [Legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al **74 per cento** o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di **due mesi di contribuzione figurativa**. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di **cinque anni di contribuzione figurativa** utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva..

Se si è diventati invalidi dopo l'assunzione

Ovviamente per cause a non imputabili al datore di lavoro

Se la percentuale di invalidità è almeno del 60% per invalidità civile la tua azienda può considerarti nella parte di quota obbligatoria di assunzioni disabili.

Se la tua azienda ha da 15 a 35 dipendenti può chiedere il computo anche se hai una percentuale di invalidità superiore al 50%



Tutti i temi possono essere approfonditi in

<http://www.handylex.org>



La malattia richiede un lavoro di rete tra i diversi operatori e voi

L'integrazione lavorativa ha la necessità di una sensibilizzazione delle aziende alla responsabilità sociale di impresa

Tutto ciò merita una convergenza di competenze professionali diverse e una multidisciplinarietà significativa.

Quindi a chi rivolgersi?

a NOI

Lavoro è Cura



Fondazione Soleterre

Via Abbiati, 4 - 20148 Milano

MM5 (fermata Segesta) - Bus 90/91 (fermata Lotto)

Tram 16 (Fermata Via Dolci - via Ricciarelli)



+39.335.6751623



programma.lavoro@soleterre.org



[@programmalavorosoleterre](https://www.facebook.com/programmalavorosoleterre)

Con il contributo di:



Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA



FONDAZIONE
CANALI
ONLUS